



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Allegato alla Delib.G.R. n. 50/28 del 10.11.2009

## **CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

PERSONE FISICHE E SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE

**ART. 24, L.R. 29.05.2007, N. 2**

### **DIRETTIVE DI ATTUAZIONE ANNO 2009**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI**

1. Le presenti Direttive di Attuazione, in seguito solo "Direttive", disciplinano l'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle persone fisiche e dei soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 29.5.2007, n. 2.
2. Lo stanziamento complessivo ammonta a euro 5.000.000 a valere sulla UPB S04.01.003 Cap.SC04.0034 del Bilancio di previsione per l'anno 2009, oltre le eventuali economie del Bando Fotovoltaico 2008.

#### **ART. 2**

##### **SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

- 1 Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive i seguenti soggetti:
  - a) Persone fisiche;
  - b) Condomini di unità abitative e/o di edifici;
  - c) Altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese.
2. Condizione necessaria per poter presentare la domanda è la titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica (il cui numero dovrà essere indicato nella domanda). Il titolare, che richiede il contributo, dovrà poi risultare anche soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto ai sensi del D.M. 19.2.2007.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

3. Ogni richiedente può presentare domanda per un solo impianto.

**ART. 3**

**OPERAZIONI AGEVOLABILI**

1. Gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati in Sardegna ed avere le seguenti caratteristiche:
  - a) Potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 20 kw;
  - b) Appartenere alle tipologie semintegrato (b2) o integrato (b3) di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007;
  - c) Collegamento alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
  - d) Gli impianti e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del citato D.M. 19 febbraio 2007;
  - e) L'impianto dovrà essere realizzato all'indirizzo del contratto di fornitura elettrica dichiarato in sede di domanda.
2. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi i cui lavori risultino avviati successivamente alla pubblicazione del bando sul BURAS. Per inizio lavori si intende anche solo l'ordine delle forniture, in quanto impegno vincolante alla realizzazione dell'impianto. Possono essere avviati in data antecedente solo i progetti/studi di fattibilità e la pratica autorizzatoria presso il Comune.

**ART. 4**

**SPESE AMMISSIBILI**

1. Le spese ammissibili, al netto di IVA, sono composte da:
  - a) Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
  - b) Installazione e posa in opera degli impianti;
  - c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
  - d) Spese per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- e) Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, nella misura massima del 5% del costo complessivo ammissibile dell'intervento.
2. Il costo massimo ammissibile dell'investimento, comprensivo di tutte le voci di costo elencate al comma 1, al netto dell'IVA, è fissato in euro 6.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula:  $C = 5.000 + 4.500/P$ , dove C è il costo massimo ammissibile in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw.
  3. Non sono ammissibili spese effettuate in leasing.
  4. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno 5 anni.

**ART. 5**

**FORMA E INTENSITA' DI AIUTO**

1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% delle spese ammissibili al netto di IVA, così come definite al precedente art. 4, sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
2. L'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni.
3. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. "conto energia"). Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

**ART. 6**

**MODALITA' DI ATTUAZIONE E PROCEDURA**

1. L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello.
2. L'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di spedizione delle domande tramite posta raccomandata.
3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico. Gli istruttori prendono in considerazione le



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

domande sino al limite dello stanziamento. Ulteriori istanze potranno essere istruite in funzione di eventuali risorse liberate in sede di istruttoria sino al termine di chiusura della procedura di concessione dei contributi fissata per il 30 settembre 2010.

4. L'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia, provvede ad emanare il bando, da pubblicarsi sul Buras e sul sito istituzionale della Regione, con cui sono resi noti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti e specificato il funzionamento della procedura di compilazione delle domande on line.
5. Il bando e la modulistica devono essere pubblicati almeno 15 giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande con la procedura on-line. Nello stesso periodo è consentita la registrazione degli utenti (acquisizione nome utente e password) necessaria per poter accedere alla compilazione della domanda on line. La procedura di compilazione della domanda on line resta aperta per un periodo limitato di tempo al termine del quale sarà possibile procedere alla spedizione della raccomandata con la documentazione cartacea. Il bando dovrà stabilire anche il termine finale per la ricezione delle raccomandate che non potrà essere superiore ad un mese.

**ART. 7**

**ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

1. Il Servizio Energia, entro 90 giorni dal termine di ricezione delle domande spedite tramite posta raccomandata, provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto e le altre condizioni di ammissibilità nonché la completezza della documentazione allegata.
2. Il Servizio Energia pubblica sul BURAS gli elenchi dei beneficiari dei contributi e degli esclusi. La pubblicazione del provvedimento ha valore di concessione provvisoria delle agevolazioni per i beneficiari. Agli esclusi verranno comunicati i motivi della esclusione.
3. I lavori di realizzazione dell'impianto dovranno essere conclusi entro il termine di 365 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione sul BURAS, salvo la possibilità di chiedere una proroga esclusivamente nei casi di cui al successivo art. 8.
4. La richiesta di erogazione del contributo, con l'indicazione della modalità e degli estremi di pagamento, deve essere presentata all'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo di fine lavori, unitamente a:
  - a) documentazione di cui all'allegato 4 del citato D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto,



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

certificato di collaudo e dichiarazione sostitutiva e fotocopia documento di identità in corso di validità), a dimostrazione che l'impianto è entrato in esercizio, ai sensi dell'art. 2, lett. g), del D.M. 19.2.2007;

- b) documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati;
  - c) almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto;
  - d) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
  - e) copia del codice fiscale.
5. Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione del contributo completa della documentazione finale, il Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva ed erogazione del contributo, il cui importo è liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
6. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario:
- a) accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle Direttive, dal bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria;
  - b) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

**ART. 8**

**PROROGA**

- 1. Trattandosi di una procedura a sportello, non sono ammesse proroghe del termine di realizzazione dell'impianto.
- 2. La proroga potrà essere eccezionalmente concessa per il tempo strettamente necessario, se richiesta almeno 15 giorni prima della scadenza, nei seguenti casi:
  - a) ritardo nel collegamento dell'impianto alla rete da parte dell'Enel, debitamente documentato.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- b) ritardi nella fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, solo nei casi in cui si dimostri che l'ordine è stato effettuato entro i 60 giorni successivi dalla pubblicazione sul BURAS dell'elenco dei beneficiari dei contributi.

**ART. 9**

**REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
2. In particolare si procederà a revoca nei seguenti casi:
  - a) ordini, acconti, fatture, pagamenti o entrata in esercizio dell'impianto antecedente la data di pubblicazione del bando sul BURAS;
  - b) realizzazione dell'impianto presso un indirizzo diverso da quello specificato nella domanda di agevolazioni;
  - c) intestazione della fornitura di energia elettrica e conseguente realizzazione dell'impianto fotovoltaico a nome di un soggetto diverso dal beneficiario;
  - d) realizzazione dell'impianto con un numero di fornitura elettrica diverso da quello indicato in domanda;
  - e) realizzazione di impianti della tipologia B1 (impianti a terra);
  - f) spese effettuate in leasing;
  - g) mancata realizzazione nei termini stabiliti dal bando.